

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana ed in base agli art.36, 37 e 38 del Codice Civile, una libera associazione di promozione sociale, operante nell'ambito della ricerca etica e spirituale, con carattere sociale, civile e culturale, denominata:

“ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE”

2. L'Associazione ha sede legale a Canelli (AT) in Regione Castagnole, 20.
3. L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica, interiore e spirituale. L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. L'associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto. L'associazione ha per fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
L'Associazione opera per promuovere ed attivare percorsi di crescita per adulti. L'Associazione vuole avere uno sguardo particolare sul percorso di crescita dei bambini nelle sue diverse fasi di sviluppo. Tramite le attività intende offrire un sostegno alle coppie che vogliono prepararsi al diventare genitori. A tal fine intende sostenere l'educazione prenatale, l'educazione sessuale, corsi per la preparazione alla nascita e al parto, l'allattamento al seno, il massaggio infantile e altre attività volte a sostenere un positivo sviluppo della relazione genitore-bambino. Nel riconoscere La Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia (approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale dell'O.N.U.) intende sostenere i diritti dei bambini tra cui lo svago, il riposo, la necessità di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative. Ponendosi come possibile supporto agli educatori che camminano al fianco dei bambini (genitori, nonni, insegnanti, ecc.) si pone l'obiettivo di incrementare e promuovere attività educative, ricreative, ludiche e sportive, promuovere ed organizzare incontri tra genitori su argomenti di interesse rispetto alla crescita armoniosa dei bambini, istituire un canale di confronto e dialogo con i pubblici amministratori. Riconosce nelle attività manuali (espressione corporea, modellare creta, ecc.) ed artistiche (pittura, canto, musica, narrazione di fiabe, teatro, ecc.) validi strumenti per lo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo.
L'Associazione si propone inoltre di ricercare, organizzare e promuovere azioni a tutela del patrimonio naturale, la salvaguardia ambientale, la produzione e l'utilizzo di forze ed energie alternative e coltivazioni biologiche.
L'associazione si prefigge di operare anche organizzando attività culturali, ricreative, artistiche e di promozione turistico sociale, ponendo al centro della sua attività lo studio, la ricerca, il confronto e l'aggiornamento culturale nel settore sociale e nel tempo libero.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione DENDROS di promozione sociale per conseguire i propri scopi istituzionali, potrà svolgere le seguenti attività :

- ATTIVITA' CULTURALI: conferenze, dibattiti, convegni, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film, videoteche, audio teche, realizzazione di pagine web, servizi informatici od altro



DENDROS
Associazione di Promozione Sociale

ancora di interesse per il socio, oltre ad organizzare incontri e viaggi di studio in Italia ed all'estero.

- ATTIVITA' RICREATIVE: animazione, teatro ed intrattenimenti musicali, momenti ricreativi in genere, pranzi sociali, rassegne d'arte e spettacoli vari.
- ATTIVITA' ASSOCIATIVE: incontri, manifestazioni tra soci, hobbies e collezioni tese alla valorizzazione, allo scambio ed alla diffusione di manufatti artistici realizzati dai soci stessi. Operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
 - il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
 - il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscono un'equa remunerazione;
 - la solidarietà tra i soci.
 - la valorizzazione di un diverso concetto di nutrizione naturale e di consumo consapevole e condiviso ad esso collegato.
- ATTIVITA' DI RICERCA E CRESCITA PERSONALE: organizzazione di gruppi di ricerca esperienziale e di formazione, portando particolare attenzione ed integrando differenti approcci riguardo la psiche e le tecniche corporee, le potenzialità di ogni essere umano, l'ecologia ed il benessere concepito attraverso una visione olistica della salute. Approfondimento, studio e ricerca di argomenti inerenti la crescita personale secondo differenti approcci teorici.
- ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: promozione di iniziative volte a fornire aiuto e sostegno nei confronti di persone bisognose, portatori di handicap, anziani ed extra-comunitari.
- ATTIVITA' DI RECUPERO DI ANTICHE TRADIZIONI: importanza data alla manualità, promozione del recupero di attività artistiche ed artigianali dimenticate, insegnamento delle stesse attraverso corsi per i soci e ad uso di Enti Pubblici, organizzazione di manifestazioni e mostre tematiche.
- ATTIVITA' EDITORIALI: pubblicazione di riviste o bollettini, circolari, redazione e pubblicazione di atti relativi a convegni, studi e ricerche da distribuirsi prevalentemente agli associati, ma che potranno essere ceduti anche a terzi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività culturale, ricreativa e sportiva dilettantistica purchè lecita e aderente agli scopi del sodalizio. L'Associazione è un organismo sociale e di cultura del tempo libero rientrante nelle fasce di agevolazioni fiscali e tributarie prevista a favore delle associazioni di promozione sociale dalle normative di legge.

Art. 2 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A) dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai soci fondatori;
- B) dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci;
- C) dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- D) dalle erogazioni liberali da chiunque provengano;
- E) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- F) dai proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- G) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma."



DENDROS
Associazione di Promozione Sociale

2. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce annualmente la quota associativa minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa. Le eventuali quote specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione dell'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E' comunque facoltà dei Soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
4. Sono possibili finanziamenti a fondo di donazioni e possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso - e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione - può farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento di fondo di donazione.
5. La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Art. 3 - I Soci

1. L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. E' pertanto esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci, indipendentemente dalle categorie di associazione, possono assumere responsabilità sociali, meglio precisate in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie che hanno pari diritti e doveri: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono coloro che domandano di far parte dell'Associazione nel corso della sua esistenza, la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo. Al pari dei Soci Fondatori sono coloro che costituiscono l'associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
3. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo. La quota associativa è intransmissibile e comunque non rivalutabile.
4. L'appartenenza all'Associazione DENDROS di promozione sociale ha carattere libero e volontario. Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: a) presentare domanda alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte; b) accettare le norme del presente Statuto; c) versare la quota associativa. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo



DENDROS
Associazione di Promozione Sociale

è possibile il ricorso all'Assemblea dei Soci. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. I soci minorenni non hanno diritto di voto.

5. I soci hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. La qualità di socio dà il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e si impegna in particolare: a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano l'Associazione; b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali; c) a contribuire alle necessità economiche sociali; d) a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione; e) al pagamento della quota associativa; f) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego direttamente all'interessato. I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura. I Soci cessano di appartenere all'Associazione: a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo; è considerato recesso anche il socio che di fatto si allontana dall'Associazione, disinteressandosi dell'attività sociale; b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; c) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto dall'amministrazione dell'Associazione per i servizi; d) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative. Le espulsioni saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo.; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario / Tesoriere.

Art. 5 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Soci Ordinari.
3. L'Assemblea si riunisce , in seduta ordinaria, una volta all'anno per stabilire la quota associativa e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa



DENDROS
Associazione di Promozione Sociale

relazione del Consiglio Direttivo. Inoltre, essa: a) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo; b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; c) delibera sulle modifiche al presente Statuto; d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge; f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge; g) delibera sulle espulsioni dei soci o sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente.
5. L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
6. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
7. Tutti i soci hanno diritto ad un voto. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che non sono in regola con le quote associative.
8. Tanto l'Assemblea Ordinaria quanto quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera validamente a maggioranza semplice dei soci presenti. Delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale in apposito libro che dovrà essere depositato nella sede sociale dell'Associazione a disposizione, per la lettura, da parte di tutti coloro che ne abbiano motivo ed interesse.
9. Le eventuali modifiche del presente Statuto Sociale, potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, e solo se poste all'ordine del giorno. Dette delibere devono avere il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci in numero dispari e dura in carica per un triennio e al proprio interno, durante la sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario / Tesoriere dell'associazione. La carica di Consigliere è consecutivamente rinnovabile.
2. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario / Tesoriere ed almeno altri 2 (due) consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispose il rendiconto economico e finanziario, amministra il patrimonio e le risorse sociali, propone le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei Soci inadempienti e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità e urgenza del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno 4 (quattro) volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.
7. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci. Detta Assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 7 - Il Presidente

1. Viene eletto dai membri del Consiglio direttivo al proprio interno, è rieleggibile e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione dei provvedimenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il Presidente, in accordo con il Segretario / Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo, corredandolo di idonee relazioni; cura, altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, assieme alle opportune relazioni.

Art. 8 - Il Vice Presidente



DENDROS
Associazione di Promozione Sociale

1. Viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo al proprio interno, è rieleggibile e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9 - Il Segretario / Tesoriere

1. Viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo al proprio interno, è rieleggibile e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario / Tesoriere tiene il registro dei soci e quelli delle assemblee, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E' suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione. Spetta al Segretario / Tesoriere curare l'incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento. Il Segretario / Tesoriere tiene i registri delle entrate e delle uscite e può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni. Annualmente redige il bilancio dell'Associazione.

Art. 10 - Libri e contabilità

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci ed il libro Cassa.

Art. 11 - Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Segretario / Tesoriere, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone un bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno solare successivo ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell'Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente. La bozza dei bilanci predisposti dal Tesoriere dev'essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica. I bilanci debbono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, mettendo a disposizione dei singoli soci copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. Entro il 30 marzo di ciascun anno dev'essere sottoposto all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso al momento dell'adunanza ed entro il 30 giugno di ciascun anno dev'essere sottoposto all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno anteriore.

Art. 12 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



DENDROS
Associazione di Promozione Sociale

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

1. A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta non conforme ai principi della lealtà, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari :
a) l'ammonizione b) la sospensione c) la radiazione.
2. Le prime due sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Durata

La durata dell'Assemblea è illimitata . L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio sociale residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le organizzazioni non lucrative, l'associazionismo sociale e di promozione sociale, culturale e ricreativo del tempo libero e le norme del Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta di domenica 13 aprile 2008

Il Segretario: Paolo Vercelli

Il Presidente: Manuela Crotti